DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1980

relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland

(80/771/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 486/80 della Commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa le modalità d'applicazione nel settore delle carni bovine del regolamento (CEE) n. 435/80 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 435/80 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine ; che le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori ;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 luglio 1980, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 486/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland, i quantitativi disponibili per questi Stati ; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti ; che, per il Botswana, la decisione 80/354/CEE del 17 marzo 1980 (3) stabilisce che attualmente le importazioni sono soggette a misure sanitarie ;

considerando che è opportuno stabilire i quantitativi per i quali potranno essere chiesti titoli a decorrere dal 1° agosto 1980,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 luglio 1980, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine :

1. Repubblica federale di Germania :

   477,7 tonnellate originarie del Madagascar,

   156,0 tonnellate originarie dello Swaziland.

2. Regno Unito :

   176,8 tonnellate originarie dello Swaziland.

3. Italia :

   150,0 tonnellate originarie del Madagascar.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 486/80, nei primi dieci giorni del mese di agosto 1980 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate :

Botswana :	15 763,0 tonnellate
Kenia :	118,0 tonnellate
Madagascar :	5 103,2 tonnellate
Swaziland :	1 319,0 tonnellate

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.
(2) GU n. L 56 del 29. 2. 1980, pag. 22.
(3) GU n. L 79 del 26. 3. 1980, pag. 23.